



REGOLAMENTO BORSE EXCELLENCE

Emanato con decreto rettorale prot 10811/20 del 22/4/2020

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione

Per borse excellence si intendono le borse destinate agli studenti stranieri iscritti alle lauree magistrali in possesso di particolari requisiti di merito basati sul curriculum scolastico e curriculum vitae prodotti all'atto dell'ammissione al primo anno e sul percorso accademico svolto nel corso di laurea magistrale.

Art. 2 Requisiti e modalità di partecipazione alle borse destinate agli iscritti al primo anno

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio *Excellence* i cittadini internazionali in possesso di laurea conseguita all'estero (Bachelor o equivalente), che completino la domanda di ammissione alle lauree magistrali ad accesso libero entro il 30 maggio di ogni anno.

Sono altresì ammessi a concorrere i cittadini internazionali in possesso del medesimo titolo di studio, che superino i test di ammissione alle lauree magistrali ad accesso programmato.

Una quota di borse è riservata ai cittadini stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola superiore all'estero e superano il test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese (International Medical School).

Art. 3 Criteri per la predisposizione della graduatoria

3.1 Le commissioni di valutazione delle candidature alle lauree magistrali predispongono singole graduatorie sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del curriculum accademico e del curriculum vitae.

Ciascun corso ha a disposizione 30 punti così ripartiti:

Curriculum accademico (media voti esami)	Punti max: 20
Curriculum vitae (esperienze lavorative, di ricerca o di studio)	Punti max: 10

A parità di punteggio di merito avranno la precedenza in graduatoria i candidati con il migliore curriculum accademico. In caso di ulteriore pari merito, precede il candidato più giovane.

Non saranno considerati idonei i candidati che ottengano un punteggio inferiore a 21/30.

L'assegnazione dei benefici per gli studenti delle lauree magistrali ad accesso programmato e per gli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in International Medical School avviene sulla base del punteggio ottenuto nei test di ammissione.

3.2 Con decreto rettorale è nominata una commissione giudicatrice con il compito di predisporre una graduatoria generale, partendo dalle singole graduatorie e assegnando i benefici proporzionalmente al numero di candidati ammessi ai singoli corsi di laurea magistrale.

3.3 La graduatoria generale predisposta dalla Commissione di cui sopra è approvata con decreto rettorale e pubblicata entro il 30 giugno sul sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate agli studenti internazionali.

3.4 I beneficiari dovranno immatricolarsi on-line entro e non oltre il 31 luglio, pena decadenza dal beneficio, e dovranno consegnare i documenti dovuti per l'immatricolazione entro il 30 settembre. Particolari situazioni di

impedimento a completare le suddette procedure entro i termini saranno valutate caso per caso, purché opportunamente segnalate entro le medesime scadenze.

Art. 4 Modalità di erogazione della borsa

La borsa sarà erogata in due rate del valore pari alla metà del valore dell'intera borsa:

- la prima rata sarà corrisposta dopo il perfezionamento dell'immatricolazione a seguito della consegna dei documenti previsti dai competenti uffici;
- la seconda rata sarà corrisposta all'acquisizione del 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il primo anno, entro il 10 agosto dell'anno accademico in corso.

Art. 5 Revoca della borsa

5.1 Revoca totale

La borsa è revocata per uno dei seguenti motivi:

- rinuncia agli studi
- mancato conseguimento del 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il primo anno, alla data del 30 novembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione.

Lo studente decaduto dal beneficio sarà tenuto a restituire la borsa percepita e a versare i contributi dovuti per l'anno accademico di riferimento.

5.2 Revoca parziale

Nel caso in cui il 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il primo anno sia acquisito al 30 novembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione, lo studente mantiene la condizione di beneficiario parziale e non avrà titolo alla seconda rata di borsa.

Art. 6 Rinnovo della borsa

Per i beneficiari, la borsa sarà rinnovata automaticamente per l'anno accademico successivo, in caso di iscrizione regolare al secondo anno di corso e a condizione che, alla data del 30 settembre dell'anno accademico in corso, risulti conseguito almeno il 90% dei CFU previsti dal proprio piano di studi per il primo anno. L'erogazione avverrà in 2 rate del valore del valore pari alla metà del valore dell'intera borsa:

- la prima verrà corrisposta all'attribuzione del rinnovo
- la seconda dopo la presentazione della domanda di laurea, purché avvenga entro l'ultima sessione del secondo anno di corso, pena la revoca totale della borsa.

In caso di decadenza lo studente decaduto dal beneficio sarà tenuto a restituire la borsa percepita e a versare i contributi dovuti per l'anno accademico di riferimento.

Art. 7 Incompatibilità con altre borse di studio

La borsa *Excellence* non è compatibile con analoghe borse di studio, comprese quelle erogate dal Diritto allo Studio e i contributi Erasmus.

Art. 8 Esonero tasse

I beneficiari di borsa di studio sono esonerati dalla seconda rata.

Sono altresì esonerati dalla seconda rata, per il primo anno di corso, gli studenti idonei non beneficiari collocatisi in posizione utile in graduatoria, nel limite di benefici annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione purché completino l'immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione nel portale d'Ateneo.